

Convenzione per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della piazza di compostaggio di Viglio
(del 22 maggio 2001)

I Comuni di Gentilino, Montagnola e Sorengo rappresentati dai rispettivi Municipi,

Premesso che:

- lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ente ospedaliero cantonale, detto in seguito E.O.C. ha messo gratuitamente a disposizione dei suddetti Comuni il mappale no. 464 del RFD di Gentilino, sito a Viglio;
- in data 31 gennaio 1989 l'E.O.C., proprietario del mappale no. 464 ha dato il proprio consenso alla creazione della piazza di compostaggio e all'utilizzazione della stessa per la trasformazione degli scarti vegetali provenienti dai Comuni convenzionati;

convengono quanto segue:

Art. 1 ¹La presente convenzione disciplina la gestione della piazza di compostaggio sita sul mapp. no. 464 RFD Gentilino in località Viglio. **Campo d'applicazione**

²A tale scopo i Comuni convenzionati costituiscono un comprensorio.

Art. 2 Il Comune di Gentilino funge da Comune sede. **Sede**

Art. 3 Al Comune sede spettano i seguenti compiti: **Compiti della sede**

- a) tiene la contabilità della piazza di compostaggio;
- b) anticipa le spese correnti e d'investimento;
- c) provvede al riparto delle spese tra i Comuni convenzionati secondo gli art. 6 e 7 e procede al relativo incasso di regola entro il 31 marzo di ogni anno;
- d) convoca la Commissione di vigilanza almeno 2 (due) volte all'anno e ogni qual volta se ne presentasse la necessità o su richiesta di un membro della stessa;
- e) designa, previo pubblico concorso, il personale o le ditte incaricate della gestione della piazza di compostaggio;
- f) punisce con la multa fino a Fr. 10'000.-- le infrazioni alla presente convenzione.

Art. 4 La Commissione di vigilanza è composta dai capi dicastero Ambiente dei Comuni convenzionati. **Commissione di vigilanza**

**Compiti della
Commissione di
vigilanza**

Art. 5 La Commissione di vigilanza:

- a) vigila sul buon funzionamento della piazza di compostaggio e segnala al Comune sede eventuali infrazioni o inadempienze;
- b) allestisce le statistiche riguardanti i quantitativi di scarti vegetali consegnati suddivisi secondo il Comune di provenienza;
- c) verifica, approva e trasmette al Comune sede il conteggio delle spese correnti;
- d) formula all'indirizzo dei Comuni convenzionati le proprie osservazioni circa l'esercizio e la gestione della piazza di compostaggio;
- e) propone ai Comuni convenzionati soluzioni alternative per la gestione degli scarti vegetali che superano la capienza della piazza;
- f) preavvisa al Comune sede la designazione del personale o delle ditte di cui all'art. 3 lett. e;
- g) propone eventuali modifiche della presente convenzione.

**Riparto delle spese
a) di gestione corrente**

Art. 6 Il saldo della gestione corrente viene ripartito in base ai quantitativi di scarti vegetali pervenuti dai singoli Comuni convenzionati durante l'intero anno civile precedente secondo le statistiche di cui all'art. 5 lett. b.

b) d'investimento

Art. 7 Gli interessi e gli ammortamenti sulle spese d'investimento sono ripartiti in modo paritetico tra i Comuni convenzionati.

**Compiti dei singoli
Comuni**

Art. 8 I Comuni:

- a) dispongono affinché gli scarti vegetali che non vengono trattati direttamente dai privati siano consegnati alla piazza di compostaggio;
- b) provvedono al ritiro ed all'eliminazione di eventuali detriti estranei giunti alla piazza dalle rispettive raccolte;
- c) concordano i giorni e gli orari d'apertura della piazza;
- d) si esprimono sulle osservazioni della Commissione di vigilanza.

**Compiti del Personale
della piazza**

Art. 9 Il personale della piazza:

- a) esegue i compiti affidatigli dal Comune sede e dalla Commissione di vigilanza;
- b) raccoglie e trasmette alla Commissione di vigilanza i dati per l'allestimento delle tabelle statistiche;
- c) segnala alla Commissione di vigilanza eventuali infrazioni o inadempienze alla presente convenzione.

**Accesso alla piazza,
limitazioni**

Art. 10 ¹I cittadini dei Comuni convenzionati possono portare direttamente alla piazza di compostaggio gli scarti vegetali e ritirare gratuitamente il composto maturo.

²I giardinieri professionisti possono accedere alla piazza solo con gli scarti provenienti da sedimi siti nei territori dei Comuni. Tali scarti sono accettati alla condizione che il consegnante si impegni a ritirare, nel corso dell'anno, un quantitativo di composto maturo equivalente almeno ad un terzo del volume degli scarti consegnati. A tale scopo deve sottoscrivere, di volta in volta, l'apposito modulo.

- Art. 11** ¹I comuni convenzionati, per il tramite dei propri municipi, possono, se la capienza della piazza di compostaggio lo consente, accogliere nuovi comuni. **Nuovi Comuni**
- ²La decisione dev'essere presa con il consenso unanime dei comuni convenzionati.
- ³Il comune sede, d'intesa con gli altri comuni già convenzionati, stabilisce con il nuovo comune l'ammontare di un contributo unico quale partecipazione alla spesa iniziale d'investimento per la creazione e l'ampliamento della piazza di compostaggio.
- ⁴Quest'ultimo deve sottoporre per approvazione al rispettivo Legislativo il testo della presente convenzione, ivi compresa la richiesta di contributo se eccede i limiti della delega di cui all'art. 13 cpv. 2 LOC.
- Art. 12** La presente convenzione ha una durata di cinque anni e, salvo disdetta entro il termine previsto, si rinnova tacitamente di anno in anno. **Durata**
- Art. 13** ¹Eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sono sottoposte al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo che decide inappellabilmente. **Controversie**
- ²In caso di disaccordo la designazione dell'arbitro compete al Presidente del tribunale d'appello.
- Art. 14** ¹La disdetta deve essere notificata per iscritto entro il 31 dicembre per la fine dell'anno successivo, la prima volta entro il 31 dicembre 2005 per la fine del 2006. **Disdetta**
- ²L'eventuale disdetta da parte, o nei confronti, di uno solo dei Comuni non pregiudica la validità della convenzione per le altre parti.
- Art. 15** Con l'entrata in vigore della presente convenzione è abrogata la Convenzione per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della piazza di compostaggio di Viglio del 28 febbraio 1994. **Abrogazioni**
- Art. 16** La presente convenzione entra in vigore dopo l'approvazione dei Legislativi comunali con la ratifica del Consiglio di Stato. **Entrata in vigore**